SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 263

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 12 novembre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 25 ottobre 2007, n. **210.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica greca per lo sviluppo dell'interconnessione tra Italia e Grecia - Progetto IGI, fatto a Lecce il 4 novembre 2005.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica greca per lo sviluppo dell'interconnessione tra Italia e Grecia - Progetto IGI, fatto a Lecce il 4 novembre 2005.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 ottobre 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*
BERSANI, *Ministro dello sviluppo economico*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Accordo tra
la Repubblica Italiana
e
la Repubblica Greca
per lo sviluppo dell'Interconnessione
tra Italia e Grecia – Progetto IGI

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Greca (di seguito indicati singolarmente come "Parte" e congiuntamente come "Parti")

CONSIDERATI gli obblighi derivanti dalla loro appartenenza all'Unione Europea;

CONSIDERATO che le Parti intendono estendere la loro attuale cooperazione nel settore dell'energia con l'obiettivo di accrescere la cooperazione nel settore del gas naturale promuovendo l'interconnessione dei loro sistemi del gas;

CONSIDERATO che le Parti riconoscono che la società italiana "Edison spa" (di seguito "Edison") e la società greca Depa S.A. (di seguito "Depa" e, unitamente con Edison, indicate come "Promotori") stanno attualmente sviluppando un progetto per un gasdotto di interconnessione tra le reti di trasporto del gas italiana e greca (di seguito indicato il "Progetto IGI");

CONSIDERATO che le Parti riconoscono che il Progetto IGI consentirà il trasporto in Italia del gas naturale prodotto nelle aree del Medio Oriente e del Caspio, contribuendo in tal modo ad accrescere la sicurezza, la disponibilità e la diversificazione degli approvvigionamenti di gas per l'Italia, e che il Governo Greco riconosce che il Progetto IGI favorirà la politica nazionale della Grecia di connessione con il Sistema dal gas Interconnesso Europeo e di divenire un Paese di transito del gas verso l'Europa;

CONSIDERATO che l'Unione Europea ha incluso (al punto NG 3 della Decisione n. 1229/2003/EC) il Progetto IGI come appartenente a uno dei cinque assi prioritari per lo sviluppo delle Reti Transeuropee dell'Energia;

CONSIDERATO che le Parti hanno già fornito il loro supporto al Progetto IGI al fine di ottenere un finanziamento europeo (disponibile nell'ambito del Programma TEN-E) per il completamento dello studio di fattibilità del Progetto IGI;

CONSIDERATO che l'articolo 22 della Direttiva 2003/55/CE stabilisce che nuove importanti infrastrutture, quali le interconnessioni tra gli Stati membri, possono, su richiesta, essere esonerate dalle disposizioni degli articoli 18, 19, 20, e 25 commi (2), (3) e (4) della stessa Direttiva alle condizioni ivi indicate;

CONSIDERATO che le Parti richiamano l'Accordo stipulato il 24 Maggio 1977 relativo alla delimitazione della Piattaforma Continentale tra i due Paesi;

CONSIDERATO che le Parti riconoscono che la Repubblica Italiana e la Repubblica Greca sono vincolate alle norme in materia di posa dei gasdotti sulla loro piattaforma continentale e sulla protezione dell'ambiente dall'inquinamento stabilite dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del mare (UNCLOS) del 10 Dicembre 1982, e dal loro Accordo per la cooperazione per la protezione dell'ambiente marino nel Mar Jonio e le sue coste del 3 Marzo 1979;

CONSIDERATO che le Parti riconoscono che il progetto IGI ricade nell'ambito di applicazione della Convenzione di Espoo del 25 Febbraio 1991 sulla Valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero;

CONSIDERATO che le Parti riconoscono che il Progetto IGI è un progetto ricadente nell'ambito della Carta Europea dell'Energia del 17 Dicembre 1994;

CONSIDERATO che le Parti richiamano il Protocollo firmato il 24 giugno 2005 tra il Ministro delle attività produttive della Repubblica Italiana e il Ministro dello sviluppo della Repubblica Greca relativo al progetto IGI;

Conseguentemente, le Parti concordano quanto segue:

Articolo 1
Oggetto dell'Accordo

1.1 Il presente Accordo intende promuovere la cooperazione nel settore del gas tra l'Italia e la Grecia attraverso lo sviluppo di un progetto per una interconnessione tra i sistemi nazionali di trasporto del gas tra Italia e Grecia, di seguito indicato "Progetto IGI", comprendente la sezione nell'ambito del territorio Greco (di seguito indicata la "Sezione Onshore") che dovrà essere sviluppata da Depa e la sezione marina (di seguito indicata la "Sezione Offshore") che dovrà essere sviluppata congiuntamente dai Promotori mediante una apposita società di scopo (di seguito indicata "SPV").

1.2 Le Parti riconoscono che ogni parte della Sezione Offshore ubicata nella Piattaforma continentale italiana appartenente alla Repubblica Italiana ricadrà sotto la giurisdizione della Repubblica Italiana e che ogni parte della Sezione Offshore ubicata nella Piattaforma continentale greca appartenente alla Repubblica Greca ricadrà sotto la giurisdizione della Repubblica Greca.

1.3 Le Parti riconoscono che la SPV agirà esclusivamente in qualità di società di trasporto attraverso la Sezione Offshore, separata societariamente dalle imprese che gestiscono le reti di trasporto di ciascuno Stato, e che la SPV assegnerà con contratti (in accordo con ogni vigente normativa italiana, greca o dell'Unione Europea, in particolare secondo la Direttiva 2003/55/CE) la capacità di trasporto nella Sezione Offshore ai promotori che agiranno in qualità di shippers (di seguito rispettivamente indicati come "Shippers" e Contratti di trasporto con la SPV").

Articolo 2

Termini dell'Accordo

2.1 Le Parti riconoscono che la fattibilità del Progetto IGI dipenderà dalla disponibilità di Contratti di trasporto a lungo termine con la SPV così come di contratti di trasporto similari tra i Promotori (agenti nella loro qualità di shippers) e Depa per corrispondenti volumi di gas e per uguali durate (di seguito indicati "Contratti di trasporto Onshore"). Pertanto, in modo da supportare la fattibilità del Progetto IGI, e riconoscendo che il Progetto IGI rappresenta una nuova importante infrastruttura, le Parti, in accordo alle disposizioni dell'Articolo 22 della Direttiva 2003/55/CE, supporteranno la richiesta di esenzione dall'obbligo di accesso dei terzi presentata dalla SPV o dai Promotori. Inoltre, il Governo della Repubblica Greca supporterà l'assolvimento da parte della società Depa degli obblighi contenuti nel Contratto di trasporto Onshore, e in ogni Contratto di trasporto della SPV nel quale Depa è parte e in ogni Contratto relativo allo sviluppo del Progetto IGI di cui Depa è parte.

2.2 Le Parti valuteranno la possibilità di concedere finanziamenti al progetto in base alle vigenti normative nazionali ed europee e sosterranno il Progetto IGI al fine di ottenere un contributo e un finanziamento dall'Unione europea nel quadro del programma TEN-Energia o programmi similari.

2.3 Il Governo della Repubblica Greca si impegna a compiere ogni sforzo per assicurare la non interruzione del flusso di gas naturale in relazione ai Contratti di trasporto Onshore, senza pregiudizio del diritto dello stesso Governo, in accordo e nel rispetto delle proprie leggi, a prendere misure di emergenza nei confronti della disponibilità e l'uso degli approvvigionamenti di gas, dandone pronta e adeguata informazione al Governo della Repubblica Italiana. Nel caso in cui siano adottate tali misure di emergenza, le Parti si impegnano, nel più breve tempo possibile, a identificare misure compensative in relazione agli effetti delle misure di emergenza sulla Sezione Offshore e/o sul sistema energetico italiano.

2.4 Il Governo della Repubblica Italiana attiverà le procedure per l'inclusione del Progetto IGI nell'ambito delle infrastrutture strategiche italiane in base alla legislazione nazionale e supporterà e faciliterà la realizzazione dell'estensione e del potenziamento del proprio sistema nazionale di trasporto nella misura necessaria per l'interconnessione tra Italia e Grecia.

2.5 Le Parti, in accordo con le disposizioni della Convenzione di Espoo, coopereranno nella valutazione dell'impatto ambientale delle Sezioni onshore e offshore del Progetto. A questo fine, le Parti possono stabilire appositi accordi per definire le procedure per coordinare le valutazioni di impatto ambientale secondo le direttive europee e le legislazioni nazionali di recepimento delle stesse direttive.

2.6 Le Parti, in accordo e nel rispetto delle loro leggi nazionali e regionali, rilasceranno ogni autorizzazione e assenso necessario relativo alla costruzione ed esercizio del Progetto IGI o di ogni sua parte nell'ambito della propria giurisdizione. L'esercizio del progetto, o di ogni sua parte, non inizierà fino a che tutte le necessarie autorizzazioni ed assensi in accordo con i requisiti di legge nazionali siano stati rilasciati. Nessuna autorizzazione o assenso cui il presente Articolo si riferisce sarà rilasciata, revocata, alterata, modificata o rinnovata da una delle Parti senza previa consultazione con l'altra. Nonostante ogni Parte abbia il diritto di determinare, in accordo con le proprie leggi, le misure di sicurezza per la costruzione e l'esercizio della parte di gasdotto sotto la sua giurisdizione, le Parti si consulteranno in vista di assicurare che vi siano appropriate misure di sicurezza per il gasdotto offshore e che lo stesso gasdotto sia soggetto a norme di costruzione e di sicurezza uniformi.

Articolo 3
Comitato di coordinamento

3 1 Le Parti concordano che il Comitato di coordinamento stabilito dal protocollo firmato il 24 giugno 2005 dal Ministro delle attività produttive della Repubblica Italiana e dal Ministro dello sviluppo della Repubblica Greca supervisionerà il coordinamento delle attività nell'ambito di ciascun Paese, per assicurare il necessario supporto al Progetto IGI e, durante lo sviluppo del progetto, i membri del Comitato terranno consultazioni e incontri su base regolare.

3.2 Il Comitato presenterà su base regolare alle Parti rapporti di avanzamento relativi al Progetto IGI.

Articolo 4
Emendamenti

4.1 Ogni modifica o aggiunta al presente Accordo sarà effettuata mediante distinti protocolli bilaterali firmati dalle Parti che costituiranno parte integrante del presente Accordo. Essi entreranno in vigore in base alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1 del presente Accordo.

Articolo 5

Risoluzione delle controversie

5.1 Le Parti concordano di risolvere in via amichevole ogni possibile controversia relativa alla interpretazione e applicazione del presente Accordo.

5.2 Se una controversia non è risolta mediante tali mezzi, una Parte può sottoporre la questione per un arbitrato ad hoc, dandone notizia scritta all'altra Parte, in accordo con le disposizioni sulla risoluzione delle controversie contenute nell'Articolo 27, comma 3, della Carta Europea dell'Energia quali disposizioni applicabili, mutatis mutandis, al presente Accordo.

Articolo 6

Entrata in vigore, durata e termine dell'Accordo

6.1 Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dell'ultima notifica mediante la quale le Parti si informano reciprocamente, tramite i canali diplomatici, dell'avvenuto completamento dei rispettivi strumenti nazionali per l'entrata in vigore del presente Accordo.

6.2 Il presente Accordo rimarrà in vigore per sei (6) anni dalla data della sua entrata in vigore, salvo una Parte notifichi per scritto all'altra la sua intenzione di terminare il presente Accordo sei (6) mesi prima della scadenza del suo periodo iniziale o di qualsiasi altro successivo periodo di durata. Il termine di questo Accordo non avrà effetti sul completamento di qualsiasi progetto, programma o contratto concluso in conformità al presente Accordo.

Articolo 7

Disposizioni finali

7.1 Il presente Accordo è stato redatto in due originali, in lingua italiana, greca e inglese. In caso di qualunque discrepanza tra tali versioni, prevarrà la versione in lingua inglese. La Commissione Europea sarà informata del contenuto del presente Accordo.

In fede di quanto sopra, i sottoscritti, debitamente a questo autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Accordo.

Fatto in copia a Lecce, oggi 4 Novembre 2005, in lingua inglese, italiana e greca, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di qualsiasi divergenza sull'interpretazione di questo Accordo, prevarrà la versione inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA GRECA

Agreement between the Italian Republic and the Hellenic Republic for the development of the Interconnection Italy-Greece (IGI) Project

The Government of the Italian Republic and the Government of the Hellenic Republic, (hereinafter referred to individually as the "Party" and collectively as the "Parties")

WHEREAS the Parties recall their obligations deriving from their membership to the European Union;

WHEREAS the Parties intend to extend their existing cooperation in the energy sector with the aim of increasing cooperation in gas sector by promoting the interconnection of their gas systems;

WHEREAS the Parties acknowledge that the Italian Company "Edison spa" (hereinafter "Edison") and the Greek company Depa S.A. (hereinafter "Depa", jointly with Edison, referred to as the "Sponsors") and are currently developing a project for a gas pipeline interconnection between the Italian and Greek gas network systems (hereinafter the "IGI Project");

WHEREAS the Parties acknowledge that the IGI Project will enable the transportation of natural gas produced in the Middle East and Caspian area countries to Italy, thereby contributing to the improvement of security, availability and diversification of gas supply for Italy, and the Government of the Hellenic Republic acknowledges that the IGI Project will accomplish Greece's national policy of connection with the European Interconnected Gas System and becoming a gas transit country to Europe;

WHEREAS European Union has included (at Item NG 3 of Decision No. 1229/2003) the IGI Project as belonging to one of the five priority axes for the development of the TransEuropean Energy Networks;

WHEREAS the Parties have already provided their support to the IGI Project for the purposes of obtaining EU funding (available under the TEN-E Program) for the implementation of the feasibility study for the IGI Project;

WHEREAS the article 22 of the Directive 2003/55/CE establishes that major new gas infrastructures, i.e. interconnectors between Member States, may, upon request, be exempted from the provisions of Articles 18, 19, 20, and 25 paragraphs (2), (3) and (4) of the same Directive under the conditions mentioned there;

WHEREAS the Parties recall the Agreement concluded between them on May 24th, 1977 with respect to the delimitation of the Continental Shelf between the two countries;

WHEREAS the Parties recognise that the Italian Republic and the Hellenic Republic are bound by the rules concerning the laying of gas pipelines on their Continental Shelf and the protection of the environment from pollution provided for by the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) on December 10th 1982, and by the Agreement of cooperation for the protection of the marine environment in the Ionian Sea and its seacoast on March 6th,1979;

WHEREAS the Parties acknowledge that the IGI Project falls within the provisions of the Espoo Convention on the Environment Impact Assessment in Transboundary Context on February 25th,1991;

WHEREAS the Parties acknowledge that the IGI Project is a Project within the scope of the European Energy Charter on December 17th 1994;

WHEREAS the Parties recall the Protocol signed between the Minister of Productive Activities of the Italian Republic and the Minister of Development of the Hellenic Republic on June, 24th, 2005 about the IGI project;

NOW THEREFORE, the Parties agree to the following:

Article 1
Object of this Agreement

1.1 The following agreement intends to promote the cooperation in the gas sector between Italy and Greece by means of the development of the project for an interconnection between the national transport system of Italy and Greece, hereinafter the "IGI project", comprising the section within the Greek Territory (hereinafter the "Onshore Section") to be developed exclusively by Depa and the offshore section (hereinafter the "Offshore Section") to be developed jointly by the Sponsors through a special purpose vehicle (hereinafter the "SPV").

1.2 The Parties acknowledge that any part of the Offshore Section located on the Continental Shelf appertaining to the Italian Republic shall be under the jurisdiction of the Italian Republic and any part of the Offshore Section located on the Continental Shelf appertaining to Hellenic Republic shall be under the jurisdiction of the Hellenic Republic.

1.3 The Parties acknowledge that the SPV will act exclusively as a transporter of gas through the Offshore Section, legally separated from the transmission system operators of the transport network of each State, and the SPV will contract (in accordance with any existing Italian, Greek or European Union regulation, in particular according to Directive 2003/55/CE) transportation capacity in the Offshore Section to the Sponsors acting in their capacity as shippers (hereinafter "Shippers" and the "SPV Transportation Contract(s)" respectively).

Article 2
Terms of this Agreement

2.1 The Parties acknowledge that the viability of the IGI Project will depend on the availability of a long term SPV Transportation Contract(s) as well as of similar gas transportation contracts between the Sponsors (acting in their capacity as shippers) and Depa for matched transport capacities of gas and with equal duration (hereinafter the "Onshore Transportation Contract(s)"). Therefore, in order to support the viability of the IGI project, and recognizing that the IGI project represents an important new infrastructure, the Parties, in accordance with the Provision of article 22 of the Directive 2003/55/CE, shall support the request of exemption from Third Party Access filed by the SPV or by the Sponsors. Furthermore, the Government of the Hellenic Republic shall support the performance by Depa of its obligations contained in the Onshore Transportation Contract, in any SPV Transportation Contract for which Depa is party to and in any contract relating to the implementation of the IGI project to which Depa is a party.

2.2 The Parties will evaluate the possibility of granting funds to the project according to the existing national and European regulations and will support the IGI project in order to obtain funding contributions and financing from the EU under the framework of TEN-Energy or similar programs.

2.3 The Government of the Hellenic Republic undertakes to make every effort to ensure the uninterrupted flow of the natural gas contracted under the Onshore Transportation Contract(s), but without prejudice to its right, in accordance with and subject to its law, to take emergency measures with respect to the availability and use of energy supply, giving adequate and prompt information of the measures taken to the Government of the Italian Republic. In the event where such emergency measures are implemented, the Parties shall identify, as soon as possible, backup initiatives with regard to the effects of the emergency measures upon the Offshore Section and / or the Italian energy system.

2.4 The Government of the Italian Republic will activate the procedures for the inclusion of the IGI project within Italy's strategic infrastructures according to the national legislation and will support and facilitate the realization of the extension and the improvement of its national transportation system as required for the interconnection between Italy and Greece.

2.5 The Parties, in accordance with the provisions of the Espoo Convention, shall cooperate in the evaluating the environmental impact of the onshore and offshore Section of the IGI Project. For this purpose, the Parties may conclude specific agreements to define the procedures to coordinate the environmental impact assessments according to the disposition of the EU directives and the national legislation that implements such directives.

2.6 The Parties shall, in accordance with and subject to their national and regional laws, issue any required authorization and consent related to the construction and operation of the IGI Project or any part thereof within their jurisdiction. Operation of the project, or any part thereof, shall not commence until all necessary authorizations and consents, in accordance with their national legal requirements, have been issued. No authorization or consent referred to in this Article shall be issued, revoked, altered, modified or reissued by one Party without prior consultation with the other. Notwithstanding each Party's right to determine, according to its laws, the safety measures for the construction and operation of the section of the pipeline under its jurisdiction, the Parties shall consult one another to ensure that there are appropriate safety measures for the offshore pipeline and that the same pipeline is subject to uniform safety and construction standards.

Article 3
Coordination Committee

3.1. The Parties agree that the Coordination Committee established by the Protocol signed by the Minister of Productive Activities of the Italian Republic and the Minister of Development of the Hellenic Republic on June 24th, 2005 shall supervise the coordination of activities within each country, to ensure the necessary support for the IGI Project and, during the development of the project, the members of such Committee will hold consultations and meetings on a regular basis.

3.2 The Committee will present progress reports about the IGI Project on a regular basis to the Parties.

Article 4
Amendments

4.1 Any changes or addenda to this Agreement will be made through separate bilateral protocols signed by the Parties and these will each be an integral part of this Agreement. They will enter into force in accordance to the provisions of Article 6.1 of this Agreement.

Article 5
Dispute Settlements

5.1 The Parties agree to resolve in an amicable way any possible dispute concerning the interpretation and application of this Agreement.

5.2 If a dispute has not been settled by such means, a Party may submit the matter to ad hoc arbitration, by delivering written notice to the other Party, in accordance with the dispute resolution provisions contained in the article 27 paragraph 3 of the Energy Charter Treaty, such prevision to be applied, mutatis mutandis, to this Agreement.

Article 6
Entry into Force, Duration and Termination of the Agreement

6.1 This Agreement shall enter into force on the date of the last notification by which the Parties inform each other through diplomatic channels, that their respective national requirements for the entry into force of this Agreement have been fulfilled.

6.2 This Agreement shall remain in force for a period of six (6) years from the date of its entry into force, unless either Party notifies in writing the other of its intention to terminate this Agreement six (6) months prior to the expiration of its initial or any subsequent period of duration.
The termination of this Agreement shall not affect the completion of any uncompleted projects, programmes or contracts concluded in accordance with the present Agreement.
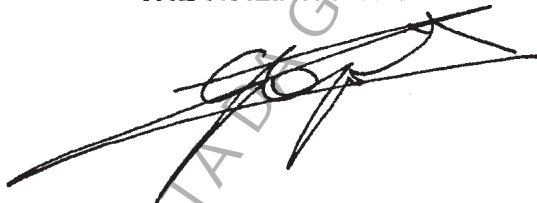
Article 7
Final Disposition

7.1 This Agreement has been made in two originals in Italian, Greek, and English. In the event of any discrepancy between such versions, the English version shall prevail. The European Commission will be informed of the content of this Agreement.

In witness whereof the undersigned, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in duplicate at Lecce this 4th day of November 2005 in the English, Italian and Greek language all texts being equally authentic. In case of any divergence on the interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT OF THE HELLENIC REPUBLIC

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1538):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (D'ALEMA) il 3 maggio 2007.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 29 maggio 2007, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 8ª, 10ª, 13ª, 14ª e per le questioni regionali.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 5, 13, 19 giugno 2007.

Esaminato in aula ed approvato il 19 luglio 2007.

Camera dei deputati (atto n. 2930):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 30 luglio 2007 con pareri delle commissioni I, II, V, VIII, X, XIV.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, l'11 settembre 2007 e il 3 ottobre 2007.

Esaminato in aula l'8, 11 ottobre 2007 ed approvato il 16 ottobre 2007.

07G0208

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Falconara Marittima e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 28 maggio 2006 sono stati eletti il consiglio comunale di Falconara Marittima (Ancona) ed il sindaco nella persona del sig. Riccardo Recanatini;

Considerato che, in data 4 settembre 2007, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Falconara Marittima (Ancona) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mario Rosario Ruffo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Falconara Marittima (Ancona) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 28 maggio 2006, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Riccardo Recanatini.

Il citato amministratore, in data 4 settembre 2007, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Ancona ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 51689 fasc. 12399/07 Area II del 25 settembre 2007, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Falconara Marittima (Ancona) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Mario Rosario Ruffo.

Roma, 11 ottobre 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A09498

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Santa Marinella e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Santa Marinella (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 3 aprile 2005, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Santa Marinella (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Fausto Gianni è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Santa Marinella (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 3 aprile 2005, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 4 ottobre 2007.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario, all'uopo delegato con atto unico autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 85512/05/2007 Area raccordo con gli enti locali del 5 ottobre 2007, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Santa Marinella (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Fausto Gianni.

Roma, 19 ottobre 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A09548

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Castelluccio Superiore e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Castelluccio Superiore (Potenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castelluccio Superiore (Potenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gerardo Quaranta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Castelluccio Superiore (Potenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 21 settembre 2007, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Potenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 25923/EE.LL./Area II del 24 settembre 2007, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castelluccio Superiore (Potenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Gerardo Quaranta.

Roma, 19 ottobre 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A09549

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 novembre 2007.

Dichiarazione dello stato d'emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità a seguito dei lavori di ammodernamento del tratto autostradale A3 tra Bagnara e Reggio Calabria.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato l'avvio dei lavori di sistemazione del tratto di 12 chilometri compreso tra gli svincoli di Bagnara Calabra e Scilla nell'ambito dei lavori di ammodernamento del V macro lotto dell'autostrada Salerno Reggio Calabria, che prevedono la demolizione e la ricostruzione, delle due carreggiate;

Considerato che, durante il suddetto periodo, nel predetto tratto autostradale sarà previsto il doppio senso di circolazione su un'unica carreggiata non raggiungibile, peraltro, dall'esterno per eventuali interventi di emergenza;

Considerato altresì che sul medesimo tratto autostradale confluisce quotidianamente un considerevole volume del traffico da e verso il capoluogo di provincia;

Considerato, inoltre, che la viabilità alternativa, spesso montana e tortuosa, attraversa per lunghi tratti centri urbani;

Atteso inoltre che l'avvio dei lavori nel prossimo inverno del tratto tra Scilla e Reggio Calabria, nell'ambito dei lavori del VI macrolotto, potrà determinare ulteriori difficoltà per la circolazione dei mezzi, particolarmente in concomitanza con i periodi di picco di traffico proveniente da o diretto verso gli imbarchi di Villa San Giovanni;

Vista la nota del Vice Ministro dell'interno del 5 settembre 2007;

Vista la nota del 2 novembre 2007 con cui la prefettura di Reggio Calabria trasmette la proposta di piano di emergenza finalizzato all'individuazione ed all'attuazione di misure di assistenza ai viaggiatori, di governo del traffico e di soccorso tecnico urgente in occasione dei lavori di ammodernamento del tratto autostradale A3 per effetto della chiusura al traffico della carreggiata Nord compresa tra gli svincoli di Scilla e Bagnara Calabra;

Sentiti il Ministero dell'interno, il Ministero delle infrastrutture ed il Ministero dei trasporti;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Acquisita l'intesa della regione Calabria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 2007;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per le motivazioni di cui in premessa, è dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla situazione di grave crisi derivante dalle problematiche nel settore del traffico e della mobilità nel tratto autostradale A3 tra Bagnara e Reggio Calabria fino al 1° gennaio 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2007

Il Presidente: PRODI

07A09645

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 7 giugno 2007.

Modifiche al decreto 3 luglio 1992, recante: «Determinazione delle sedi degli uffici del giudice di pace del distretto di Genova».

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, concernente «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica»;

Vista la legge 21 novembre 1991, n. 374, concernente l'istituzione degli uffici del giudice di pace e, in particolare, l'art. 2, comma 1;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1992, registrato alla Corte di conti il 24 dicembre 1992, avente ad oggetto la determinazione delle sedi degli Uffici del giudice di pace nel distretto della Corte di appello di Genova;

Vista la sentenza in data 7-28 novembre 2006 n. 6941/2006 della quarta sezione del Consiglio di Stato che, in riforma della sentenza del T.A.R. Liguria n. 336/1996, ha accolto il ricorso proposto dall'Ordine degli avvocati di Genova per l'annullamento del predetto decreto ministeriale 3 luglio 1992 nella parte in cui ha previsto, nel distretto della Corte di appello di Genova, sedi degli Uffici del giudice di pace non solo in Genova e Recco, ma anche in Pontedecimo, Sestri Ponente e Voltri;

Considerato pertanto che in esecuzione della predetta sentenza si deve procedere alla chiusura delle sedi del giudice di pace di Pontedecimo, Sestri Ponente e Voltri e al trasferimento degli affari pendenti alla sede del giudice di pace di Genova;

Ritenuto che, al fine di attenuare eventuali disagi per gli utenti e gli operatori del servizio giustizia, occorre differire l'efficacia del presente decreto entro un termine idoneo ad assicurare la realizzazione degli adempimenti amministrativi necessari e funzionali al nuovo assetto organizzativo degli uffici del giudice di pace del distretto di Genova determinatosi a seguito della pronuncia del giudice amministrativo;

Valutato che il termine di novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto appare idoneo alle finalità sopra evidenziate;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 1992, recante «Determinazione delle sedi degli Uffici del giudice di pace nel distretto della Corte di appello di Genova», pubblicato nel supplemento ordinario n. 17 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'11 febbraio 1993, è sostituito dal seguente:

«*Art. 1.*

Le sedi degli uffici del giudice di pace nel distretto della corte di appello di Genova sono le seguenti:

Chiavari, Rapallo, Sestri Levante;

Genova, Recco;

Imperia;

La Spezia, Sarzana;

Massa, Aulla, Carrara, Pontremoli;

Sanremo, Bordighera, Taggia, Ventimiglia;

Savona, Albenga, Cairo Montenotte, Finale Ligure, Varazze.».

Art. 2.

A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, gli uffici del giudice di pace di Pontedecimo, Sestri Ponente e Voltri cessano il loro funzionamento. I procedimenti pendenti alla medesima data sono trasferiti presso l'ufficio del giudice di pace di Genova.

Roma, 7 giugno 2007

Il Ministro: MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2007
Ministeri istituzionali - Giustizia, registro n. 8, foglio n. 400

07A09547

DECRETO 12 ottobre 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Bruzon Cid Marina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Bruzon Cid Marina, cittadina spagnola, nata a Ceuta il 4 settembre 1977, diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo spagnolo di psicologa, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologa;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Licenciada en Psicologia» conseguito presso l'«Universidad de Almeria» in data 25 ottobre 2002;

Considerato inoltre che la richiedente è iscritta all'«Illustre Colegio Oficial de Psicòlogos de Ceuta» in data 13 febbraio 2007;

Preso atto della documentazione attestante formazione ed attività professionale in atti allegata;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 22 giugno 2007;

Preso atto del conforme parere in atti del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Considerato che comunque, sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di psicologa - sez. A, e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative consistenti in un esame (orale) nelle seguenti materie: 1) psicologia generale; 2) psicologia dinamica; 3) legislazione e deontologia professionale oppure, a scelta della richiedente in un tirocinio di un anno;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Bruzon Cid Marina, cittadina spagnola, nata a Ceuta il 4 settembre 1977, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei psicologi - sez. A, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale, sulle seguenti materie: 1) psicologia generale; 2) psicologia dinamica; 3) legislazione e deontologia professionale oppure, a scelta della richiedente in un tirocinio di un anno.

Le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra prova sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 12 ottobre 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO A

a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario.

Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

c) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, ai fini dell'iscrizione come psicoterapeuta.

d) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor.

07A09505

DECRETO 16 ottobre 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Ortiz Almela Eva Maria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Ortiz Almela Eva Maria, nata a Murcia (Spagna) il 9 aprile 1977, cittadina spagnola, diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo di biologa rilasciato dall'ordine ufficiale dei biologi della regione Murcia il 31 maggio 2006, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di biologa;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico quinquennale di «Licenciada in Biologia» conseguito il 22 giugno 2004 presso l'Università di Murcia;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi del 13 settembre 2007;

Sentito il conforme parere del rappresentante dell'ordine nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto pertanto che il richiedente abbia una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di biologo - sezione A, dell'albo, non è necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Ortiz Almela Eva Maria, nata a Murcia (Spagna) il 9 aprile 1977, cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 16 ottobre 2007

Il direttore generale: PAPA

07A09506

DECRETO 17 ottobre 2007.

Soppressione dell'Archivio notarile mandamentale di Lauria.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 13 settembre 1881, n. 404, con il quale venne istituito l'Archivio notarile mandamentale di Lauria;

Visto l'art. 248, terzo comma, del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto l'art. 3, primo comma, della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto l'art. 30 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

Visti gli atti d'ufficio dai quali risulta che l'Archivio notarile mandamentale di Lauria è sprovvisto di idonei locali nei quali conservare la documentazione archivistica e svolgere la normale attività di consultazione degli atti e che, per tale motivo, non è possibile procedere al passaggio di gestione e consegna dell'archivio dal cessato reggente al nuovo reggente;

Considerato che dall'anno 1990 nessuna operazione è stata effettuata dal predetto archivio;

Che, nonostante i ripetuti inviti ad adottare i necessari provvedimenti per il regolare funzionamento del predetto ufficio e la salvaguardia dei documenti rivolti alla competente amministrazione comunale, detti provvedimenti non sono stati tuttavia adottati;

Che le predette condizioni non consentono il minimo di funzionalità dell'archivio;

Ritenuto quindi che permane grave e persistente trascuranza nella custodia e manutenzione degli atti e delle carte dell'archivio;

Decreta:

L'Archivio notarile mandamentale di Lauria è soppresso.

I relativi atti debbono depositarsi nell'Archivio notarile distrettuale di Potenza, salvo quelli anteriori al centennio che devono essere versati, invece, al competente Archivio di Stato.

Roma, 17 ottobre 2007

Il Ministro: MASTELLA

07A09495

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 ottobre 2007.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue e trecentosessantasei giorni, relativi all'emissione del 15 ottobre 2007.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i decreti n. 92982 e n. 92988 del 5 ottobre 2007, che hanno disposto per il 15 ottobre 2007 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue e trecentosessantasei giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 dei menzionati decreti n. 92982 e n. 92988 del 5 ottobre 2007 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 ottobre 2007;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 ottobre 2007 il prezzo medio ponderato è risultato pari a 98,993 per i B.O.T. a novantadue giorni e a 96,086 per i B.O.T. a trencentosessantasei giorni.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 99,054 ed a 98,745 per i B.O.T. a novantadue giorni, a 96,319 ed a 95,159 per i B.O.T. a trencentosessantasei giorni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A09596

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 novembre 2007.

Autorizzazione, alla «C.P.M. Istituto ricerche prove analisi S.r.l.», ad espletare le procedure di conformità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E DELLA COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 94/9/CE relativa agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE;

Visto l'art. 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, che prevede le procedure di autorizzazione degli organismi di certificazione;

Visto il decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999, che detta i requisiti per l'autorizzazione degli organismi ad espletare le procedure per la valutazione di conformità di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive 22 novembre 2001, concernente la determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Vista l'attestazione di versamento effettuata dalla «C.P.M. Istituto ricerche prove analisi S.r.l.» della somma di € 6.847,80 sul capitolo 3600, capo 18 come disposto dal decreto sopra citato;

Vista l'istanza del 7 agosto 2007, protocollo MiSE n. 51975 del 17 settembre 2007 con la quale la «C.P.M. Istituto ricerche prove analisi S.r.l.», con sede a Bienno (Brescia), via Artigiani n. 63, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva 94/9/CE;

Considerato che i risultati degli esami documentali ed ispettivi per la «C.P.M. Istituto ricerche prove analisi S.r.l.», soddisfano i requisiti richiesti dal decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999;

Decreta:

Art. 1.

La società «C.P.M. Istituto ricerche prove analisi S.r.l.», è autorizzata a svolgere i compiti relativi alle procedure per la valutazione di conformità riguardanti gli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva ai sensi della direttiva 94/9/CE come segue:

gruppo di apparecchi I, categoria M1;

gruppo di apparecchi II, categoria 1:

apparecchi elettrici;

apparecchi non elettrici;

motori a combustione interna;

componenti;

dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione;

sistemi di protezione con funzione autonoma;

allegato III - Esame CE del tipo;

allegato IV - Garanzia qualità della produzione;

allegato V - Verifica su prodotto;

allegato IX - Verifica su unico prodotto;

gruppo di apparecchi I, categoria M2;

gruppo di apparecchi II, categorie 2 e 3:

apparecchi elettrici con nodi di protezione «o», «p», «q», «e», «i», «m», «n»;

apparecchi non elettrici;

motori a combustione interna;

componenti;

dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione;

sistemi di protezione con funzione autonoma;

allegato III - Esame CE del tipo;

allegato VI - Conformità al tipo;

allegato VII - Garanzia qualità prodotti;

allegato VIII - Controllo di fabbricazione interno ricevimento del fascicolo tecnico;

allegato IX - Verifica su unico prodotto.

Art. 2.

La società «C.P.M. Istituto ricerche prove analisi S.r.l.» è tenuta ad inviare al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle certificazioni emesse ai sensi della presente autorizzazione.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha validità quinquennale.

2. Entro il periodo di validità della autorizzazione il Ministero dello sviluppo economico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione disponendo appositi controlli.

3. Qualsiasi variazione dello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

4. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2007

Il direttore generale: BIANCHI

07A09550

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 ottobre 2007.

Protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla denominazione «Uva di Puglia», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Vista la domanda presentata dal Consorzio Uva di Puglia, con sede in Bari, via C.A. Dalla Chiesa n. 4, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Uva di Puglia», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 510/2006;

Vista la nota protocollo n. 17802 del 9 ottobre 2007 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale il Consorzio Uva di Puglia, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Uva di Puglia», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio Uva di Puglia, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Uva di Puglia», secondo il disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione «Uva di Puglia».

Art. 2.

La denominazione «Uva di Puglia» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Uva di Puglia», come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A09496

DECRETO 30 ottobre 2007.

Autorizzazione, al laboratorio «Istituto regionale della vite e del vino - Laboratorio di Alcamo», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 17 ottobre 2007 dal laboratorio «Istituto regionale della vite e del vino - Laboratorio di Alcamo», ubicato in Alcamo (Trapani), via Giacomo Puccini n. 12, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 luglio 2007 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio «Istituto regionale della vite e del vino - Laboratorio di Alcamo», ubicato in Alcamo (Trapani), via Giacomo Puccini n. 12, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il responsabile del laboratorio è l'enologo Gianfranco Mazara.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 luglio 2010 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 15
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 22, par. 2
Alcalinità delle ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 10
Anidride solforosa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25, par. 2.3
Caratteristiche cromatiche	Reg. CEE 2676/1990 allegato 40, par. 1.4
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Esame organolettico	DM 12/03/1986 GU n.161 14/07/1986 SO All p.to 1
Estratto non riduttore	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Indice Folin -Ciocalteu	Reg. CEE 2676/1990 allegato 41
Massa volumica e densità relativa a 20°C	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1
pH	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24
Saggio di stabilità	DM 12/03/1986 GU n. 161 14/07/1986 SO allegato 3
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 + Reg. CE 355/2005
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5

07A09497

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 2 novembre 2007.

Modifica delle competenze dell'Ufficio delle dogane di Civitavecchia.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, integrato con delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000 coordinato con le modifiche approvate nella seduta del comitato direttivo del 7 maggio 2001, ed in particolare l'art. 7, che definisce la struttura organizzativa e le attività degli uffici delle dogane e l'art. 9, comma 2, il quale stabilisce che il direttore dell'Agenzia con uno o più atti interni assume i provvedimenti necessari per l'attivazione delle nuove unità organizzative e per l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la determinazione prot. n. 1754/UD del 16 novembre 2005 con cui si è provveduto ad istituire ed attivare l'Ufficio delle dogane di Civitavecchia, con le competenze, in relazione alla provincia di Viterbo, dell'ufficio tecnico di finanza di Roma e della circoscrizione doganale di Roma, mentre per quel che concerne i comuni della provincia di Roma, e cioè Allumiere, Anguillara Sabazia, Bracciano, Canale Monterrano, Cerveteri, Civitavecchia, Ladispoli, Manziana, Santa Marinella, Tolfa, Trevignano Romano, con le competenze limitate, per problematiche

connesse alla rendicontazione degli introiti del settore accise, alla soppressa dogana di Civitavecchia e alla circoscrizione doganale di Roma 1;

Considerato che a seguito dei contatti intercorsi con i competenti organi istituzionali sono state risolte le suddette problematiche di natura contabile per le accise afferenti i citati comuni della provincia di Roma;

Constatata, quindi, la possibilità di completare l'attribuzione al ripetuto Ufficio delle dogane di Civitavecchia di tutte le competenze concernenti i tributi gestiti dall'Agenzia;

Ravvisata l'opportunità di far decorrere tale modifica dal 30 novembre 2007, onde consentire alle strutture interessate ed agli operatori di adeguarsi alla integrazione in questione;

Considerato, infine, che al riguardo è stata preventivamente attivata la informativa con le organizzazioni sindacali;

ADOTTA
la seguente determinazione:

Art. 1.

Modifica delle competenze dell'Ufficio delle dogane di Civitavecchia

A far data dal 30 novembre 2007, l'Ufficio delle dogane di Civitavecchia, dipendente dalla direzione regionale per il Lazio e l'Umbria, assume per i seguenti comuni della provincia di Roma: Allumiere, Anguillara Sabazia, Bracciano, Canale Monterrano, Cerveteri, Civitavecchia, Ladispoli, Manziana, Santa Marinella, Tolfa, Trevignano Romano, le competenze già espletate sugli stessi comuni dall'ufficio tecnico di finanza di Roma.

L'ufficio tecnico di finanza di Roma, dalla medesima data, mantiene la competenza territoriale sulla provincia di Roma con esclusione dei comuni di cui al comma 1.

Roma, 2 novembre 2007

Il direttore: GUAIANA

07A09552

DETERMINAZIONE 2 novembre 2007.

Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Padova.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, integrato con delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000 coordinato con le modifiche approvate nella seduta del comitato direttivo del 7 maggio 2001, ed in particolare l'art. 7, che definisce la struttura organizzativa e le attività degli uffici delle dogane e l'art. 9, comma 2, il quale stabilisce che il direttore dell'Agenzia con uno o più atti interni assume i provvedimenti necessari per l'attivazione delle nuove unità organizzative e per l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la nota prot. 12202/UDR del 23 marzo 2007 della direzione regionale per il Veneto relativa, fra l'altro, alla proposta di istituzione dell'Ufficio delle dogane di Padova;

Ritenuta la necessità di attivare i nuovi uffici delle dogane;

Considerato, infine, che al riguardo è stata preventivamente attivata la informativa con le organizzazioni sindacali;

ADOTTA
la seguente determinazione:

Art. 1.

Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Padova

A far data dal 15 novembre 2007 viene istituito ed attivato, in via sperimentale, l'Ufficio delle dogane di Padova, dipendente dalla direzione regionale per il Veneto.

Viene altresì istituita ed attivata la sezione operativa territoriale di Rovigo.

Alla data di cui al comma 1 sono soppressi:

la circoscrizione doganale di Padova;

l'ufficio tecnico di finanza di Padova;

la dogana di Rovigo.

L'Ufficio delle dogane di Padova, che comprende la sezione di cui al comma 2, ha competenza territoriale sulle province di Padova e di Rovigo.

L'Ufficio delle dogane di Padova assume le competenze della soppressa circoscrizione doganale di Padova e del soppresso Ufficio tecnico di finanza di Padova.

La sezione operativa territoriale di Rovigo assume le competenze della soppressa dogana di Rovigo.

Al direttore dell'Ufficio delle dogane di Padova vengono attribuite le competenze del direttore della soppressa circoscrizione doganale di Padova e quelle del direttore del soppresso Ufficio tecnico di finanza della medesima città.

A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'Ufficio delle dogane di Padova è strutturato, in conformità a

quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del Regolamento di amministrazione ai fini dello svolgimento delle funzioni assegnate, nelle aree di gestione dei tributi, delle verifiche dei controlli e delle attività antifrode, di gestione del contenzioso e di assistenza e informazione agli utenti e in un ufficio di staff per le attività di programmazione e controllo operativo, affari generali, gestione risorse e audit interno, analisi dei rischi e audit di impresa.

Il responsabile dell'area gestione dei tributi dell'Ufficio delle dogane di Padova assume le competenze, in materia contabile, di ricevitore capo ed ha alle sue dirette dipendenze il cassiere dell'area stessa ed il cassiere della Sezione operativa territoriale di cui al comma 2.

Fino all'emanazione del regolamento di servizio del personale degli uffici delle dogane rimangono in vigore le disposizioni del regolamento di servizio per il personale delle dogane, approvato con regio decreto 22 maggio 1941, n. 1132, e quelle del regolamento di servizio per il personale delle imposte di fabbricazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83, in quanto applicabili.

Roma, 2 novembre 2007

Il direttore: GUAIANA

07A09553

DETERMINAZIONE 2 novembre 2007.

Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Bergamo.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto lo Statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal Comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, integrato con delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;

Visto il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal Comitato direttivo il 5 dicembre 2000 coordinato con le modifiche approvate nella seduta del Comitato direttivo del 7 maggio 2001, ed in particolare l'art. 7, che definisce la struttura organizzativa e le attività degli uffici delle dogane e l'art. 9, comma 2, il quale stabilisce che il direttore dell'Agenzia con uno o più atti interni assume i provvedimenti necessari per l'attivazione delle nuove unità organizzative e per l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la nota prot. 685 /UDR del 4 gennaio 2007 della direzione regionale per la Lombardia relativa, fra l'altro, alla proposta di istituzione dell'Ufficio delle dogane di Bergamo;

Ritenuta la necessità di attivare i nuovi uffici delle dogane;

Considerato, infine, che al riguardo è stata preventivamente attivata la informativa con le organizzazioni sindacali;

ADOTTA
la seguente determinazione:

Art. 1.

Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Bergamo

A far data dal 15 novembre 2007 viene istituito ed attivato, in via sperimentale, l'Ufficio delle dogane di Bergamo, dipendente dalla direzione regionale per la Lombardia.

Viene altresì istituita ed attivata la sezione operativa territoriale di Orio al Serio.

Alla data di cui al comma 1 sono soppressi:

la circoscrizione doganale di Bergamo;

l'ufficio tecnico di finanza di Bergamo;

la dogana di Orio al Serio.

L'Ufficio delle dogane di Bergamo, che comprende la sezione di cui al comma 2, ha competenza territoriale sulla provincia di Bergamo.

L'Ufficio delle dogane di Bergamo assume le competenze della soppressa Circoscrizione doganale di Bergamo e del soppresso Ufficio tecnico di finanza di Bergamo.

La Sezione operativa territoriale di Orio al Serio assume le competenze della soppressa Dogana di Orio al Serio.

Al direttore dell'Ufficio delle dogane di Bergamo vengono attribuite le competenze del direttore della soppressa Circoscrizione doganale di Bergamo e quelle del direttore del soppresso Ufficio tecnico di finanza della medesima città.

A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'Ufficio delle dogane di Bergamo è strutturato, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del regolamento di amministrazione ai fini dello svolgimento delle funzioni assegnate, nelle aree di gestione dei tributi, delle verifiche dei controlli e delle attività antifrode, di gestione del contenzioso e di assistenza e informazione agli utenti e in un ufficio di staff per le attività di programmazione e controllo operativo, affari generali, gestione risorse e audit interno, analisi dei rischi e audit di impresa.

Il responsabile dell'area gestione dei tributi dell'Ufficio delle dogane di Bergamo assume le competenze, in materia

contabile, di ricevitore capo ed ha alle sue dirette dipendenze il cassiere dell'area stessa ed il cassiere della Sezione operativa territoriale di cui al comma 2.

Fino all'emanazione del regolamento di servizio del personale degli uffici delle dogane rimangono in vigore le disposizioni del regolamento di servizio per il personale delle dogane, approvato con regio decreto 22 maggio 1941, n. 1132, e quelle del regolamento di servizio per il personale delle imposte di fabbricazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83, in quanto applicabili.

Roma, 2 novembre 2007

Il direttore: GUAIANA

07A09554

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 19 ottobre 2007.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali di Ancona e Potenza.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO
DI CONCERTO CON
IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Ancona e Potenza

1. A decorrere dal 12 dicembre 2007 è attivata, presso gli Uffici provinciali di Ancona e Potenza, la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 19 ottobre 2007

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
IANNINI

07A09503

DECRETO 19 ottobre 2007.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Vibo Valentia.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO
DI CONCERTO CON
IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Vibo Valentia

1. A decorrere dal 7 dicembre 2007 è attivata, presso l'Ufficio provinciale di Vibo Valentia, la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 19 ottobre 2007

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
IANNINI

07A09504

DECRETO 31 ottobre 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Treviso.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti dal mancato od irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000 con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio;

Vista la nota dell'11 settembre 2007, n. 7670 di protocollo, del direttore dell'ufficio provinciale del territorio di Treviso, con la quale si comunica il mancato funzionamento, nei giorni 8 e 9 ottobre 2007, dell'Ufficio provinciale di Treviso.

Accertato che il mancato funzionamento del predetto Ufficio provinciale di Treviso è da attribuirsi all'attuazione del nuovo sistema informatico di pubblicità immobiliare;

Ritenuto il parere favorevole espresso dal Garante del contribuente per la regione Veneto con la nota del 16 ottobre 2007, prot. n. 48318/07;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Treviso nei giorni 8 e 9 ottobre 2007.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 31 ottobre 2007

p. *il direttore regionale:* CUBADDA

07A09551

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 31 ottobre 2007

Dollaro USA	1,4447
Yen	166,49
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5842
Corona ceca	26,973
Corona danese	7,4547
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,69730
Fiorino ungherese	251,41
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7022
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,6377
Nuovo leu romeno	3,3360
Corona svedese	9,2191
Corona slovacca	33,332
Franco svizzero	1,6762
Corona islandese	86,62
Corona norvegese	7,7910
Kuna croata	7,3463
Rublo russo	35,6750
Nuova lira turca	1,6987
Dollaro australiano	1,5658
Dollaro canadese	1,3768
Yuan cinese	10,7818
Dollaro di Hong Kong	11,1966
Rupia indonesiana	13142,44
Won sudcoreano	1301,39
Ringgit malese	4,8181
Dollaro neozelandese	1,8863
Peso filippino	63,104
Dollaro di Singapore	2,0931
Baht tailandese	45,787
Rand sudafricano	9,4822

Cambi del giorno 1º novembre 2007

Dollaro USA	1,4423
Yen	166,29
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5842
Corona ceca	27,026
Corona danese	7,4537
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,69240
Fiorino ungherese	251,96
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7025
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,6453
Nuovo leu romeno	3,3312
Corona svedese	9,2225
Corona slovacca	33,357
Franco svizzero	1,6735
Corona islandese	84,95
Corona norvegese	7,8295
Kuna croata	7,3472
Rublo russo	35,6280
Nuova lira turca	1,6998
Dollaro australiano	1,5626
Dollaro canadese	1,3664
Yuan cinese	10,7490
Dollaro di Hong Kong	11,1886
Rupia indonesiana	13135,03
Won sudcoreano	1303,69
Ringgit malese	4,8060
Dollaro neozelandese	1,8817
Peso filippino	62,452
Dollaro di Singapore	2,0899
Baht tailandese	45,560
Rand sudafricano	9,4900

Cambi del giorno 2 novembre 2007

Dollaro USA	1,4479
Yen	166,88
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5842
Corona ceca	26,941
Corona danese	7,4540
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,69510
Fiorino ungherese	252,33
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7024
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,6490
Nuovo leu romeno	3,3410
Corona svedese	9,2530
Corona slovacca	33,270
Franco svizzero	1,6730
Corona islandese	85,24
Corona norvegese	7,8430
Kuna croata	7,3465
Rublo russo	35,6940
Nuova lira turca	1,7060
Dollaro australiano	1,5696
Dollaro canadese	1,3531
Yuan cinese	10,7953
Dollaro di Hong Kong	11,2334
Rupia indonesiana	13222,95
Won sudcoreano	1313,39
Ringgit malese	4,8361
Dollaro neozelandese	1,8921
Peso filippino	62,694
Dollaro di Singapore	2,0975
Baht tailandese	45,995
Rand sudafricano	9,4801

Cambi del giorno 5 novembre 2007

Dollaro USA	1,4488
Yen	165,39
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5842
Corona ceca	26,975
Corona danese	7,4543
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,69620
Fiorino ungherese	252,92
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7027
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,6446
Nuovo leu romeno	3,3686
Corona svedese	9,2580
Corona slovacca	33,290
Franco svizzero	1,6687
Corona islandese	85,82
Corona norvegese	7,8155
Kuna croata	7,3450
Rublo russo	35,7020
Nuova lira turca	1,7235
Dollaro australiano	1,5765
Dollaro canadese	1,3527
Yuan cinese	10,8009
Dollaro di Hong Kong	11,2492

Rupia indonesiana	13271,01
Won sudcoreano	1315,66
Ringgit malese	4,8513
Dollaro neozelandese	1,8896
Peso filippino	63,313
Dollaro di Singapore	2,1013
Baht tailandese	45,869
Rand sudafricano	9,5433

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A09659 - 07A09660 - 07A09661 - 07A09662

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Engemicina D.D.»

Estratto provvedimento n. 248 del 22 ottobre 2007

Medicinale: ENGEMICINA D.D., nelle confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100024049;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100024052;

flaconi 12×100 ml - A.I.C. n. 100024064;

flaconi 6×250 ml - A.I.C. n. 100024076.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano), via W. Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto: decreto ministeriale 4 marzo 2005 (revisione medicinali veterinari). Modifica stampati - tempi di attesa.

Si comunica, a seguito del processo di revisione, per il medicinale per uso veterinario in oggetto, che vengono fissati i seguenti tempi di attesa:

Schema A:

bovini (carne): 39 giorni;

bovini (latte): 96 ore (8 mungiture);

suini: 13 giorni;

ovini (carne): 16 giorni.

ovini (latte): 120 ore (10 mungiture);

equini: 16 giorni.

Schema B:

bovini (carne): 27 giorni;

suini: 9 giorni;

ovini (carne): 18 giorni;

bovini (latte): 120 ore (10 mungiture);

ovini (latte): 120 ore (10 mungiture).

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro sessanta giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

07A09502

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Tilosina 20% liquida Chemifarma».

Estratto provvedimento n. 249 del 22 ottobre 2007

Medicinale veterinario TILOSINA 20% LIQUIDA CHEMIFARMA.

Confezioni:

bottiglia da 1 kg - A.I.C. n. 103385011;

tanica da 5 kg - A.I.C. n. 103385023.

Titolare A.I.C.: Chemifarma S.p.a., con sede in Forlì - via Eugenio Servadei, 16 - codice fiscale n. 00659370407.

Oggetto del provvedimento: decreto ministeriale 4 marzo 2005 (Revisione medicinali veterinari) Modifica stampati - tempo di attesa.

Si comunica che a seguito del processo di revisione, per il medicinale per uso veterinario in oggetto, vengono fissati i seguenti tempi di attesa:

broilers: 1 giorno;

suini: 8 giorni;

vitelli: 24 giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro sessanta giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A09501

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Tilosina 20% liquida Trei»

Estratto provvedimento n. 250 del 22 ottobre 2007

Medicinale veterinario TILOSINA 20% LIQUIDA TREI.

Confezioni:

flacone da 1 kg - A.I.C. n. 103417010;

tanica da 5 kg - A.I.C. n. 103417022;

bag in box da 5 kg - A.I.C. n. 103417034.

Titolare A.I.C.: Industria Italiana Integratori - Trei S.p.a., con sede in Modena, via Pietro Bembo 12 - codice fiscale n. 04515040964.

Oggetto del provvedimento: decreto ministeriale 4 marzo 2005 (Revisione medicinali veterinari) Modifica stampati - tempo di attesa.

Si comunica che, a seguito del processo di revisione, per il medicinale per uso veterinario in oggetto, vengono fissati i seguenti tempi di attesa:

broilers: 1 giorno;

vitelli: 24 giorni;

suini: 16 giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro sessanta giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A09499

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Baytril» soluzione iniettabile 2,5%.

Estratto provvedimento n. 265 del 26 ottobre 2007

Medicinale veterinario BAYTRIL soluzione iniettabile 2,5%.

Confezioni:

flacone da 50 ml per cani e gatti - A.I.C. n. 100155062;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100155074.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130 - codice fiscale n. 05849130157.

Oggetto del provvedimento: decreto ministeriale 4 marzo 2005 (Revisione medicinali veterinari) Modifica stampati - tempo di attesa.

Si comunica che, a seguito del processo di revisione, per il medicinale per uso veterinario in oggetto, vengono fissati i seguenti tempi di attesa:

conigli: 5 giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro sessanta giorni, limitatamente alla confezione da 100 ml per conigli.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A09500

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Revoca del decreto 31 ottobre 2002, relativo al riconoscimento dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari

Con decreto 1º ottobre 2007 è stato revocato il decreto 31 ottobre 2002, relativo al riconoscimento dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari pubblicato, in estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 277 del 26 novembre 2002.

07A09494

Revoca del decreto 1º dicembre 2004, relativo al riconoscimento dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari

Con decreto 1º ottobre 2007 è stato revocato il decreto 1º dicembre 2004 relativo al riconoscimento dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari pubblicato, in estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 2005.

07A09507

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, riguardante l'approvazione del bando di partecipazione al «Premio amico della famiglia 2007». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 260 dell'8 novembre 2007).

Nell'estratto citato in epigrafe, riportato alla pag. 28, prima colonna, della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 260 dell'8 novembre 2007, al terzo rigo, dove è scritto: «... registrato alla Corte dei conti il 5 *maggio* 2007 ...», leggasi «... registrato alla Corte dei conti il 5 *ottobre* 2007 ...».

07A09644

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GU1-263) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00